Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Sabato, 11 dicembre 1926** | **Numero 285**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Camera dei deputati: Avviso . . . . Pag. 5374

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

2334. — LEGGE 25 novembre 1926, n. 2031.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) per l'applicazione del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali. Pag. 5374

2335. — LEGGE 25 novembre 1926, n. 2030.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile . . . . Pag. 5374

2336. — LEGGE 25 novembre 1926, n. 2032.
Delega al Governo di emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale. Pag. 5374

2337. — REGIO DECRETO 28 novembre 1926, n. 2038.
..provazione del programma per le nuove concessioni .. in Sardegna . . . . Pag. 5375

2338. DECRETO 11 novembre 1926, n. 2039.
.. alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo .. recante la ripartizione dei fondi per le opere ..ll'Italia meridionale e nelle isole. Pag. 5375

23.. ..CRETO 14 ottobre 1926, n. 2034.
..ne dello statuto della Regia università di .. . . Pag. 5376

23.. ..CRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 2033.
..roroga dei privilegi fiscali per la riscossione ..sidui degli esattori delle imposte dirette del ..3-1922 . . . . Pag. 5382

23.. ..CRETO 25 novembre 1926, n. 2040.
Approvazione del progetto 26 febbraio 1925 che modifica la convenzione 10 luglio 1913, approvata con R. decreto 6 novembre stesso anno, n. 1340, per la elettrificazione della tramvia Milano-Gallarate, limitatamente al tronco Busto Arsizio-Gallarate . . . . . . Pag. 5383

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1926.
Aumento del dazio doganale per le placche chimiche destinate a servire come fondenti nella saldatura dei metalli. Pag. 5383

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1926.
Concessione alla Banca popolare agricola commerciale di Pavia della facoltà di emettere assegni circolari . . . Pag. 5383

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'istituto podestarile a tutti i Comuni del Regno . . . . Pag. 5384

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, recante l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari nella città di Fiume . . Pag. 5384

Ministero delle comunicazioni:

R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, relativo allo stanziamento dei fondi in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati . . . . Pag. 5384

R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente, ed altro . . . . . . Pag. 5384

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese . . . . Pag. 5384

Decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1926-27 . . . . Pag. 5384

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5384

Smarrimento di ricevute (Elenco n. 26) . . . . Pag. 5384

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto per ogni effetto di legge, che l'on. deputato Grassi Voces Giuseppe, ha dichiarato di aver smarrito la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXI Legislatura.

I deputati questori:

RENDA — BUTTAFOCHI — GUGLIELMI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2334.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2031.

Conversione in legge del R. decreto- 926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi ini- stero delle comunicazioni (Marina mercan one del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. di costruzione ai cantieri nazionali.

VITTORIO EMANUEL

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) per l'applicazione del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2335.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2030.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile, già vigenti nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2336.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2032.

Delega al Governo di emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a modificare ed integrare le disposizioni vigenti in materia di privative per invenzioni industriali, per marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio e per disegni e modelli di fabbrica, raccogliendo all'uopo in un unico testo le norme dirette a determinare gli oggetti ed i soggetti di tali privative, le condizioni e le formalità per conseguirle, e per mantenerle in vigore, la misura delle tasse dovute, la durata delle privative, le modalità ed i limiti d'uso, le cause di nullità, di annullamento, di decadenza, di espro-

priazione, per ragioni di difesa nazionale o di pubblica utilità, le condizioni per la licenza obbligatoria, le forme e gli effetti della trasmissione dei diritti di privativa, le sanzioni penali e le misure cautelari;

2° a coordinare le nuove disposizioni con quelle delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di proprietà industriale, e con quelle sulla stessa materia contenute in altre leggi;

3° ad emanare le norme dirette ad agevolare le invenzioni industriali e quelle dirette a favorire le invenzioni scientifiche.

Art. 2.

Nel progetto del decreto che provvederà alla riforma delle disposizioni sulla proprietà industriale, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2337.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926, n. 2038.

Approvazione del programma per le nuove concessioni ferroviarie in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 16 settembre 1926, n. 1702, col quale viene deferito al Governo il compito di stabilire il programma delle ferrovie che potranno essere concesse in Sardegna all'industria privata, in base alle norme contenute nel decreto medesimo;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che detto Consesso, principalmente per motivi di ordine finanziario, ha suggerito di stralciare dal programma proposto il tronco Sorso-Sassari della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio Pausania, ed il prolungamento fino all'abitato di Jerzu dell'esistente tronco ferroviario Gairo-Jerzu, pur riconoscendone la pubblica utilità ed importanza nei riguardi dei bisogni locali;

Che peraltro la formulazione del programma in parola ha il solo scopo di determinare le linee ferroviarie, per la cui concessione all'industria privata potranno essere applicate le disposizioni di cui al Nostro decreto 16 settembre 1926, numero 1702, indipendentemente dalla maggiore o minore disponibilità attuale dei fondi necessari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il programma delle ferrovie che potranno essere concesse in Sardegna all'industria privata in base alle norme di cui al R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, è stabilito come segue:

1. Ferrovia Sorso-Sassari-Tempio Pausania;
2. Ferrovia Tempio Pausania (Calangianus) - Palau;
3. Ferrovia Sorgono-Oniferi (o Nuoro);
4. Ferrovia Siliqua-Villacidro;
5. Prolungamento all'abitato di Jerzu del tronco ferroviario Gairo-Jerzu.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 45. — COOP

Numero di pubblicazione 2338.

REGIO DECRETO 11 novembre 1926, n. 2039.

Variazioni alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, recante la ripartizione dei fondi per le opere pubbliche nell'Italia meridionale e nelle isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i gruppi e specie di opere pubbliche, della somma di lire 15 miliardi, di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, sono soppressi i seguenti gruppi di opere e relative specie:

Opere stradali nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna	L. 885,400,000
Nuove opere stradali nelle Provincie calabresi	» 500,000,000
Opere marittime nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna	» 749,000,000
Opere idrauliche nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna	» 137,000,000
Condottura di acqua potabile in provincia di Potenza	» 105,000,000
Opere di bonificazione nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna .	» 352,730,000
Edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna	» 74,500,000
Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna	» 276,980,000

Le relative assegnazioni di spese per complessive lire 3,080,610,000 quali risultano dal citato R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive variazioni, sono ripartite secondo i nuovi gruppi e specie di opere di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 46. — COOP

Numero di pubblicazione 2339.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2034.
Approvazione dello statuto della Regia università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo Statuto della R. Università di Cagliari, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 41. — COOP

Statuto della Regia università di Cagliari.

TITOLO I.

PARTE GENERALE.

Art. 1.

L'Università di Cagliari comprende le seguenti Facoltà e Scuole:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scuola di farmacia.

E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'Istituto giuridico ed economico (seminario).

Art. 2.

Per ciascun corso il professore dovrà tenere almeno tre ore settimanali di lezione in giorni distinti.

Art. 3.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 4.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare le lezioni dei corsi a cui s'iscrive e non può essere ammesso agli esami relativi se non abbia riportato le firme di frequenza.

Art. 5.

Nessun anno è valido se lo studente non prenda iscrizione ad almeno due corsi, salve le disposizioni speciali delle singole Facoltà o della Scuola.

Art. 6.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:
1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 7.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 8.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 9.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 10.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 11.

Gli esami di profitto e quelli di laura o di diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potèrsi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 12.

Gli esami di profitto in tutte le Facoltà e nella Scuola vengono sostenuti per singole materie, salvo che le Facoltà o la Scuola dispongano altrimenti e indichino nel manifesto annuale di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario gli aggruppamenti per le varie discipline.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà.

Si compongono normalmente di tre membri, cioè di due professori ufficiali, e di un libero docente o cultore della materia d'esame.

Art. 13.

Qualora una Facoltà o la Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa.

Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziarono il corso di studi universitari.

Art. 14.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa Scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 15.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente alla Facoltà o alla Scuola e in una prova orale, nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere almeno due fra tre temi scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione, ed accettati dalla Commissione esaminatrice.

La dissertazione scritta dev'essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione di esami di laurea e in numero di copie bastevoli per essere distribuite ai membri della Commissione.

I temi per l'esame orale debbono essere comunicati in segreteria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 16.

La Commissione per l'esame di laurea, salve le speciali disposizioni del presente statuto per le singole Facoltà o per la Scuola, è costituita di undici membri, dei quali sette professori di ruolo od incaricati della Facoltà, e quattro liberi docenti o cultori delle materie insegnate nella Facoltà stessa.

In ogni caso almeno un componente deve essere libero docente.

Art. 17.

Il laureato, che aspiri al conseguimento di altra laurea, può ottenere una abbreviazione di corso.

La Facoltà, alla quale egli intende inscriversi, tenuto conto degli studi da lui compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale può essere ammesso, il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi.

Art. 18.

Entro il mese di maggio i liberi docenti debbono presentare all'approvazione della Facoltà i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, salva, per i liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza nell'Università di Cagliari, la applicazione dell'art. 58, comma secondo, del Regolamento generale universitario.

La Facoltà e la Scuola possono riconoscere al corso libero, svolto da un privato docente, valore uguale a quello del corrispondente corso ufficiale, ove il programma presentato corrisponda, per l'estensione della materia, a quello ufficiale. Il corso non sarà però ritenuto valido se il libero docente non abbia impartito il numero delle lezioni prescritte in conformità degli obblighi dei professori ufficiali.

I corsi liberi debbono essere tenuti nei locali universitari.

Art. 19.

I liberi docenti di discipline sperimentali debbono provare di possedere i mezzi didattici necessari, che possono essere messi a loro disposizione anche dai direttori degli istituti universitari.

TITOLO II.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 20.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 21.

La durata degli studi della Facoltà di giurisprudenza è di anni quattro.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Storia del diritto romano;
4. Economia politica;
5. Statistica;
6. Istituzioni di diritto pubblico;
7. Diritto amministrativo (triennale);
8. Storia del diritto italiano (biennale);
9. Diritto civile (biennale);
10. Diritto romano (biennale);
11. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
12. Diritto e procedura penale (triennale);
13. Diritto ecclesiastico;
14. Diritto internazionale pubblico e privato;
15. Medicina legale;
16. Diritto commerciale;
17. Diritto marittimo;
18. Filosofia e teoria generale del diritto;
19. Procedura civile.

Art. 22.

L'ordine degli studi che si propone è il seguente:

Anno I. — Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile - istituzioni di diritto romano - storia del diritto romano - economia politica - statistica - istituzioni di diritto pubblico.

Anno II. — Diritto amministrativo - storia del diritto italiano - diritto civile - diritto romano - scienza delle finanze e diritto finanziario - diritto e procedura penale - diritto ecclesiastico.

Anno III. — Storia del diritto italiano - diritto civile - diritto romano - diritto e procedura penale - diritto amministrativo - diritto internazionale pubblico e privato - medicina legale.

Anno IV. — Diritto amministrativo - diritto e procedura penale - diritto commerciale - diritto marittimo - filosofia e teoria generale del diritto - procedura civile.

Art. 23.

Lo studente potrà modificare tale ordine di studi, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate anche materie scelte in altre Facoltà, a condizione però che il numero complessivo delle materie non sia inferiore a diciannove. Il numero delle materie scelte fra quelle di altre Facoltà non potrà in nessun caso essere superiore a tre, e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato inscritto ad almeno tre materie.

Art. 24.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto romano e di diritto pubblico in genere, se prima non abbia superato gli esami dei corsi istituzionali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di profitto nelle 19 materie costituenti il suo piano di studi.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 25.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'Istituto giuridico ed economico, che funziona come Seminario a senso dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

I lavori dell'Istituto consistono in discussioni su singoli temi, ricerche bibliografiche, rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, conferenze tenute dai giovani, ed in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione degli studenti.

Art. 26.

L'Istituto è diretto da un professore nominato secondo le norme dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Ogni anno la Facoltà di giurisprudenza stabilisce, sentiti i vari suoi membri, quali fra essi debbano tenere corsi di esercitazioni nell'Istituto. In ogni caso debbono prestarvi servizio annualmente non meno di cinque professori, preferibilmente per turno.

Art. 27.

L'Istituto fornisce ai giovani i mezzi di studio, rappresentati da libri e riviste, e cura la pubblicazione periodica di studi dei professori nonchè di lavori di studenti, riconosciuti meritevoli di stampa dal Consiglio degli insegnanti.

TITOLO III.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 28.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: in lettere e in filosofia.

Art. 29.

La durata degli studi per ciascuna delle lauree indicate nell'articolo precedente è di anni quattro.

Le materie di insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Lingua e letteratura latina;
3. Lingua e letteratura greca;
4. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine;
5. Storia antica;
6. Storia moderna;
7. Archeologia;
8. Storia della filosofia;
9. Filosofia;
10. Pedagogia;
11. Letterature neolatine;
12. Geografia;
13. Paleografia e diplomatica;
14. Storia dell'arte;
15. Dialettologia sarda.

Art. 30.

Il primo biennio è costituito da insegnamenti comuni ad ambedue le lauree. All'inizio del secondo biennio gli studenti dovranno scegliere fra il secondo biennio di lettere e il secondo biennio di filosofia.

Art. 31.

Per il primo biennio si propone il seguente piano di studi:

1. Letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale);

3. Lingua e letteratura greca (biennale);
4. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale);
5. Storia antica (annuale);
6. Storia moderna (annuale);
7. Geografia (annuale);
8. Storia della filosofia (annuale);
9. Filosofia (annuale).

Art. 32.

Lo studente è libero di modificare questo piano di studi, sostituendo a una o più fra le materie in esso indicate altre materie fra quelle enumerate nell'art. 29, a condizione però che il numero delle materie sia eguale a quello del piano proposto dalla Facoltà.

Art. 33.

Per le materie biennali si dà un unico esame alla fine del biennio.

Art. 34.

Agli aspiranti alla laurea in lettere si propone il seguente piano di studi per il secondo biennio:
1. Letteratura italiana;
2. Lingua e letteratura latina;
3. Lingua e letteratura greca;
4. Storia antica;
5. Storia moderna;
6. Letterature neolatine;
7. Archeologia;
8. Una materia a scelta fra le seguenti: paleografia e diplomatica - dialettologia sarda - storia dell'arte.

Lo studente è libero di modificare questo piano nei modi e alla condizione enunciata all'art. 32, e anche sostituendo a non più di due materie altrettante materie insegnate in altre Facoltà. Tale sostituzione deve essere approvata dalla Facoltà di lettere.

Art. 35.

Tutte le materie di cui al precedente articolo sono annuali e richiedono il corrispondente esame annuale distinto da quelli delle stesse materie del primo biennio.

Art. 36.

Oltre gli esami di cui all'art. 34, gli aspiranti alla laurea in lettere debbono sostenere una prova scritta di latino.

Art. 37.

Agli aspiranti alla laurea in filosofia si propone il seguente piano di studi per il secondo biennio:
1. Storia della filosofia (biennale);
2. Pedagogia (biennale);
3. Storia moderna (annuale);
4. Storia dell'arte (annuale);
5. Filosofia (annuale);
6. Una materia a scelta fra le seguenti: archeologia (annuale) - economia politica (annuale) - filosofia del diritto (annuale).

Lo studente è libero di modificare questo piano nei modi e alle condizioni indicate nell'art. 34, ultimo comma.

Art. 38.

Per le materie biennali di cui all'articolo precedente, è dato un unico esame alla fine del biennio per quelle annuali vi è esame apposito, anche se le materie siano comuni con quelle del primo biennio.

Art. 39.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 40.

La Commissione degli esami di laurea è costituita a termini dell'art. 16 del presente statuto.

Art. 41.

I laureati in lettere od in filosofia, i quali aspirano a conseguire la seconda laurea, saranno inscritti al quarto anno del corso di filosofia o di lettere.

Per i laureati di altre Facoltà e per gli inscritti ad altre Facoltà, i quali presentino domanda di passaggio alla Facoltà di lettere e filosofia, questa delibererà caso per caso.

Il diploma di maturità classica è, in ogni modo, titolo necessario per l'iscrizione alla Facoltà di lettere e filosofia.

TITOLO IV.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 42.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 43.

La durata degli studi della Facoltà di medicina è chirurgia è di sei anni.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:
1. Anatomia sistematica normale (triennale);
2. Anatomia e fisiologia comparate;
3. Anatomia topografica;
4. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
5. Anatomia patologica (biennale);
6. Chimica generale;
7. Chimica biologica;
8. Fisica;
9. Fisiologia (biennale);
10. Patologia generale (biennale);
11. Istologia e fisiologia generale;
12. Farmacologia;
13. Patologia medica;
14. Patologia chirurgica;
15. Igiene;
16. Microbiologia;
17. Clinica medica (triennale);
18. Clinica chirurgica (triennale);
19. Clinica oculistica;
20. Clinica dermosifilopatica;
21. Clinica otorinolaringoiatrica;
22. Clinica pediatrica;
23. Clinica neuropatica e psichiatrica;
24. Clinica ostetrico-ginecologica;
25. Odontoiatria;
26. Medicina legale.

Art. 44.

L'ordine degli studi che si consiglia è il seguente:

Anno I. — Anatomia sistematica normale anatomia e fisiologia comparate chimica generale fisica.

Anno II. — Anatomia sistematica normale fisiologia - patologia generale - istologia e fisiologia generale - chimica biologica.

Anno III. — Anatomia sistematica normale - anatomia topografica - fisiologia - farmacologia - patologia generale.

Anno IV. — Clinica medica - patologia medica - clinica chirurgica - patologia chirurgica - odontoiatria - anatomia patologica - igiene - anatomia chirurgica e corso di operazioni - microbiologia.

Anno V. — Clinica medica - clinica chirurgica - anatomia patologica - medicina legale - clinica oculistica - clinica dermosifilopatica - clinica otorinolaringoiatrica.

Anno VI. — Clinica medica - clinica chirurgica - clinica pediatrica - clinica neuropatica e psichiatrica - clinica ostetrico-ginecologica.

Art. 45.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e sulle quali deve superare gli esami durante tutto il corso degli studi non sia inferiore a 22.

Art. 46.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 47.

Lo studente non potrà essere ammesso all'esame di profitto in qualsiasi Clinica generale o speciale, se non abbia superato gli esami di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto.

TITOLO V.

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 48.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
- in matematica;
- in fisica;
- in chimica;
- in scienze naturali.

Art. 49.

La durata degli studi, per ciascuna delle lauree indicate nell'articolo precedente, è di quattro anni.

Art. 50.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:
1. Analisi algebrica, con esercizi;
2. Geometria analitica e proiettiva, con esercizi;
3. Calcolo infinitesimale, con esercizi;
4. Geometria descrittiva, con disegno;
5. Meccanica razionale, con esercizi;
6. Analisi superiore;
7. Geometria superiore;
8. Fisica matematica;
9. Matematiche complementari;
10. Geodesia, geografia matematica e cartografia;
11. Matematica per chimici e naturalisti, con esercizi;
12. Fisica sperimentale, con esercizi (biennale);
13. Fisica superiore, con esercizi;
14. Chimica generale ed inorganica, con esercizi di analisi qualitativa e quantitativa;
15. Chimica fisica, con esercizi (biennale);
16. Chimica organica con esercizi;
17. Botanica, con esercizi;
18. Zoologia ed anatomia comparate, con esercizi;
19. Anatomia e fisiologia umana (corso speciale);
20. Mineralogia, con esercizi;
21. Petrografia e mineralogia applicata, con esercizi;
22. Geografia fisica, con esercizi;
23. Geologia generale ed applicata, con esercizi;
24. Disegno d'ornato e d'architettura.

Vengono inoltre utilizzati i seguenti insegnamenti della Scuola di farmacia:

25. Chimica farmaceutica e tossicologica, con esercizi;
26. Chimica bromatologica, con esercizi.

Art. 51.

Sono proposti i seguenti piani di studio per il conseguimento dei vari tipi di laurea:

Laurea in matematica.

Anno I. — Analisi algebrica, con esercizi - geometria analitica e proiettiva, con esercizi - fisica sperimentale - chimica generale ed inorganica.

Anno II. — Calcolo infinitesimale, con esercizi - geometria descrittiva, con disegno - fisica sperimentale - chimica organica.

Anno III. — Meccanica razionale, con esercizi - analisi superiore - geometria superiore.

Anno IV. — Fisica matematica - matematiche complementari - laboratorio di fisica.

Laurea in fisica.

Anno I. — Analisi algebrica, con esercizi - Geometria analitica e proiettiva, con esercizi - chimica generale ed inorganica, con esercizi - fisica sperimentale, con esercizi.

Anno II. — Calcolo infinitesimale, con esercizi - chimica organica - fisica sperimentale, con esercizi - mineralogia, con esercizi.

Anno III. — Meccanica razionale, con esercizi - fisica superiore, con esercizi - chimica fisica.

Anno IV. — Fisica matematica - fisica superiore, con esercizi - chimica fisica.

Esame pratico di fisica.

Laurea in chimica.

Anno I. — Fisica sperimentale, con esercizi - chimica generale ed inorganica, con esercizi - matematica per chimici e naturalisti, con esercizi - botanica o zoologia.

Anno II. — Fisica sperimentale, con esercizi - chimica organica - mineralogia, con esercizi - laboratorio di analisi qualitativa inorganica.

Anno III. — Chimica fisica, con esercizi - chimica farmaceutica e tossicologica - laboratorio di analisi quantitativa inorganica - geologia o materia medica - disegno.

Anno IV. — Chimica fisica, con esercizi - chimica farmaceutica - chimica bromatologica - preparazioni ed analisi organiche.

Esame pratico di analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Gli studenti che abbiano ottenuto la firma di frequenza ai tre corsi di analisi algebrica, geometria analitica e calcolo infinitesimale, possono non frequentare il corso di matematica speciale ed essere ammessi senz'altro a sostenerne l'esame. Saranno esonerati anche da questo esame se avranno superato felicemente i tre esami dei corsi sopra citati.

Laurea in scienze naturali.

Anno I. — Fisica sperimentale, con esercizi - chimica generale e inorganica, con esercizi - matematica per chimici e naturalisti - anatomia e fisiologia umana (corso speciale) - disegno.

Anno II. — Fisica sperimentale, con esercizi - chimica organica - mineralogia, con esercizi - botanica, con esercizi - geografia fisica.

Anno III. — Zoologia ed anatomia comparata, con esercizi - geologia generale ed applicata, con esercizi - petrografia e mineralogia applicata, con esercizi.

Anno IV. — Frequenza nei laboratori di botanica - mineralogia - anatomia comparata - geologia.

Esame pratico in un gabinetto di scienze naturali.

Gli studenti che abbiano ottenuto la firma di frequenza ai corsi di anatomia umana (almeno un anno) e di fisiologia della Facoltà di medicina e chirurgia, possono non frequentare il corso speciale annuale di anatomia e fisiologia umana ed essere ammessi senz'altro a sostenerne l'esame. Saranno esonerati anche da questo esame se avranno superato felicemente quelli dei due corsi sopra citati.

Art. 52.

Lo studente è libero di modificare i piani di studi consigliati, sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per *la laurea in matematica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'articolo 50 ai numeri 1 a 10, 12 a 16, 24;

per la *laurea in fisica*, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie, tre delle quali biennali, fra quelle elencate nell'art. 50, ai numeri 1 a 10, 12 a 16, 20, 21, 23, 24 e frequenti il laboratorio di fisica per quattro anni e quello di chimica per un anno;

per la *laurea in chimica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie, tre delle quali biennali, fra quelle elencate nell'art. 50, ai numeri 1 a 3, 10 a 18, 20 23, 24 e frequenti il laboratorio di chimica per quattro anni e quello di fisica per un anno;

per la *laurea in scienze naturali,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 50, ai numeri 11, 12, 14, 16 a 24 e i corsi di anatomia umana e fisiologia della Facoltà di medicina e frequenti quattro laboratori di scienze naturali.

Art. 53.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia presa iscrizione almeno a tre corsi, compresi i laboratori, salvo per il corso di matematica, per il quale è sufficiente l'iscrizione annuale a due corsi.

Art. 54.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente, oltre l'esame pratico, qualora sia indicato nel relativo piano di studi, deve sostenere un colloquio di cultura generale scientifica davanti ad apposita Commissione, nominata dal Preside della Facoltà e costituita dal professore della materia in cui è svolta la tesi, presidente, e da altri due professori della Facoltà, insegnanti materie fondamentali del ramo scelto per la laurea.

Art. 55.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto.

TITOLO VI.

SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 56.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia e la laurea in chimica e farmacia.

Art. 57.

La durata degli studi per il conseguimento del diploma in farmacia è di anni tre, più un anno solare di pratica farmaceutica.

La durata degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è di anni quattro, più un anno solare di pratica farmaceutica.

Art. 58.

Materie di insegnamento proprie della Scuola di farmacia sono:

1) Chimica farmaceutica e tossicologica (corso biennale, con laboratorio per le esercitazioni);
2) Chimica bromatologica, con esercizi;
3) Farmacognosia (corso speciale), con esercizi;
4) Igiene (corso speciale), con esercizi;
5) Tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria.

Vengono utilizzati, inoltre, insegnamenti della Facoltà di scienze e della Facoltà di medicina.

Art. 59.

Per il conseguimento del diploma in farmacia si propone il seguente piano di studi:

Anno I. — Fisica sperimentale - chimica generale (inorganica e organica) - botanica (organografia e sistematica, con un semestre di esercizi) - anatomia e fisiologia (corso speciale).

Anno II. — Chimica farmaceutica e tossicologica, con esercizi - zoologia (parassitologia 1° semestre) - mineralogia (con un semestre di esercizi) - esercizi di preparazione e analisi chimica, nel gabinetto di chimica farmaceutica.

Anno III. — Chimica farmaceutica e tossicologica, con esercizi - materia medica e farmacognosia, con esercizi - chimica bromatologica, con esercizi - igiene (con un semestre di esercizi) - corso pratico di tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria.

Anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia a ciò autorizzata e periodicamente controllata.

Art. 60.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 10 materie fra quelle elencate nell'articolo 58 e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel manifesto di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario e purchè frequenti per un anno il laboratorio di chimica farmaceutica e segua il corso pratico di tecnica farmaceutica.

Nessuno dei tre anni di corso è valido se lo studente non abbia presa iscrizione almeno a tre corsi, compresi i laboratori.

Art. 61.

L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno. Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:

un'analisi qualitativa, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica in presenza di due membri almeno

della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato rende conto con apposita relazione scritta;

riconoscimento analitico di due farmaci e preparazione di un prodotto farmaceutico, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di due membri della Commissione d'esame. I nomi dei due farmaci e del prodotto sono indicati dalla sorte;

una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata delle prove suddette e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del 4° anno il candidato deve superare un esame pratico nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e risponderà sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa abbia attinenza con la farmacia.

Art. 62.

La Commissione per l'esame di diploma alla fine del 3° anno è costituita da sette membri, fra i quali il Direttore della Scuola, presidente, i professori di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica e farmacologia, d'igiene, e un libero docente.

Per l'esame pratico, la Commissione è costituita di nove membri, cioè degli insegnanti di cui al comma precedente, del professore di botanica e di un provetto farmacista, scelto, possibilmente, fra coloro che abbiano pubblicati lavori scientifici.

Art. 63.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia si propone il seguente piano di studi:

Anno I. — Fisica sperimentale (con un semestre di esercizi) - chimica generale e inorganica, con esercizi - botanica (sistematica e istologia), con esercizi.

Anno II. — Fisica sperimentale (con un semestre di esercizi) - chimica organica - mineralogia, con esercizi - zoologia - laboratorio di chimica generale (analisi inorganica qualitativa).

Anno III. — Chimica farmaceutica e tossicologica, con esercizi - materia medica e farmacognosia, con esercizi - chimica biologica laboratorio di chimica generale (analisi inorganica quantitativa).

Anno IV. — Chimica farmaceutica e tossicologica, con esercizi - chimica bromatologica, con esercizi - igiene, con esercizi - corso pratico di tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria.

Anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia a ciò autorizzata e periodicamente controllata.

Art. 64.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie, scelte tra quelle elencate nell'art. 58 e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel manifesto di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario e purchè frequenti per un biennio il laboratorio di chimica generale e segua il corso pratico di tecnica farmaceutica.

Nessuno dei quattro anni di corso è valido se lo studente non abbia preso inscrizione almeno a tre corsi, compresi i laboratori e il corso pratico.

Art. 65.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve:

1. Superare un esame pratico di analisi, di preparazione farmaceutica, di ricerca tossicologica con discussione orale;

2. Presentare una dissertazione scritta d'indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente attinenti alla farmacia.

La tesi deve essere depositata nella segreteria universitaria almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per gli esami di laurea;

3. Sostenere una discussione sulla tesi presentata e sui due argomenti orali di cui all'art. 15 del presente statuto.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico secondo quando è stabilito nell'articolo 61, ultimo comma.

Art. 66.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di nove membri, ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

Fanno parte della Commissione, oltre il presidente, sei professori della Scuola, fra i quali sempre quelli di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica e farmacologia e di botanica, e due liberi docenti. In caso di necessità il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a sette, fra i quali quattro professori ufficiali ed un libero docente. Per l'esame pratico e professionale, la Commissione si compone di undici o di nove membri, aggiungendosi ai professori suddetti due farmacisti provetti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione

FEDELE.

Numero di pubblicazione 2340.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 2033.

Ulteriore proroga dei privilegi fiscali per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte dirette del decennio 1913-1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti i Nostri decreti 12 ottobre 1924, n. 1704, e 3 gennaio 1926, n. 62, coi quali sono stati prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1925 ed al 31 dicembre 1926 i privilegi fiscali indicati dall'art. 71 del testo unico suddetto per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte del decennio 1913-1922;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga ulteriore per l'esercizio dei detti privilegi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 71 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte dirette, decennio 1913-1922, già prorogato al 31 dicembre 1925

ed al 31 dicembre 1926 con decreti-legge 12 ottobre 1924, n. 1704, e 3 gennaio 1926, n. 62, è protratto al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 40. — COOP

Numero di pubblicazione 2341.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2040.

Approvazione del progetto 26 febbraio 1925 che modifica la convenzione 10 luglio 1913, approvata con R. decreto 6 novembre stesso anno, n. 1340, per la elettrificazione della tramvia Milano-Gallarate, limitatamente al tronco Busto Arsizio-Gallarate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 novembre 1913, n. 1340, col quale venne approvata la convenzione 10 luglio stesso anno, per l'elettrificazione della tramvia a scartamento normale Milano-Gallarate;

Visto il progetto 26 febbraio 1925 presentato dalla Società anonima Trazione Imprese Elettriche di Milano, concessionaria della tramvia di cui sopra, col quale sono apportate alcune varianti al progetto di cui all'art. 2 della su richiamata convenzione e precisamente alla parte del detto progetto relativa al tronco della tramvia stessa, compreso fra Busto Arsizio e Gallarate;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato in linea tecnica, ed anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto in data 26 febbraio 1925 presentato dalla Società anonima Trazione Imprese Elettriche di Milano, concessionaria della tramvia Milano-Gallarate, con il quale vengono apportate alcune modificazioni al progetto di cui all'art. 2 della convenzione approvata con il R. decreto 6 novembre 1913, n. 1340, per la elettrificazione della detta tramvia e precisamente a quella parte del progetto stesso relativa al tronco Busto Arsizio-Gallarate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 47. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1926.

Aumento del dazio doganale per le placche chimiche destinate a servire come fondenti nella saldatura dei metalli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, che dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Di concerto con il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Articolo unico.

Il dazio stabilito dalla voce n. 713 della tariffa dei dazi doganali per i « prodotti chimici inorganici, non nominati » è elevato a L. 30 il quintale coefficiente di maggiorazione 0.2, per le « placche chimiche destinate a servire come fondenti nella saldatura dei metalli ».

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1926.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1926.

Concessione alla Banca popolare agricola commerciale di Pavia della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' concessa alla Banca popolare agricola commerciale di Pavia, Società anonima cooperativa, con sede sociale a Pavia, la facoltà di emettere assegni circolari, ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 2 dicembre 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'istituto podestarile a tutti i Comuni del Regno.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che da S. E. il Ministro per i lavori pubblici è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, recante l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari nella città di Fiume.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 7 dicembre 1926, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 3 dicembre 1926), relativo allo stanziamento dei fondi in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 9 dicembre 1926, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 6 dicembre 1926, n. 281, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente, ed altro.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 6 dicembre 1926, n. 64407, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 26 novembre 1926, n. 273, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese.

A termini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 8 dicembre 1926, ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 10 dicembre 1926

Francia	90.67	New York	23.085
Svizzera	445.36	Dollaro Canadese	23.10
Londr	111.93	Oro	445 43
Olanda	9.23	Belgrado	40.75
Spagna	351.02	Budapest (pengo)	0.0323
Belgio	3.212	Albania (Franco oro)	4.465
Berlino (Marco oro)	5.485	Norvegia	5.86
Vienna (Schillinge)	3.25	Polonia (Sloty)	—
Praga	68.60	Rendita 3,50 %	63.10
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	117.85	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	21.455	Consolidato 5 %	83.375
Peso argentino carta	9.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). **Elenco n. 26.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data della ricevuta: 28 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Sariette Diana fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 1750 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1º luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data della ricevuta: 30 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Spezia — Intestazione della ricevuta: Visdomini Tito fu Ugo per conto di Perroni Maria di Samuele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza dal 1º gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1167 — Data della ricevuta: 28 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tavassi Antonio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 170 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1º luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 — Data della ricevuta: 24 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Scalcinò Enrico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 105 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1º luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1921, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.